



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SEZIONE SETTIMA CIVILE**

Procedimento nr 13/2019

Proponenti : Pietro Brancardi , nato a Napoli il 31.3.1973 e Paola Eloquente , nata a Napoli il 20.1.1972.

OCC: avv Paola Putignano

Il Giudice dr Livia De Gennaro,

letto l'art 12 bis della legge nr 3/2012,

vista la relazione particolareggiata ex art 9 della legge nr 3/2012 depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante ;

constata la soddisfazione dei requisiti di legge previsti dagli artt 7, 8 e 9 della legge nr 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori ;

letti gli atti e la documentazione allegata

**OSSERVA**

Il piano del consumatore , come proposto dalla parte istante, a fronte di una **situazione debitoria di euro 89.447,03** prevede la soddisfazione nella misura del 54% di tutti i debiti e segnatamente il **pagamento di euro 51.000,00** così ripartito:

:1) il pagamento integrale delle spese in prededuazione pari ad euro 3.679,00 a titolo di liquidazione del compenso del gestore ;

2 )il pagamento di euro 46.632,34 (pari al 59%)del credito privilegiato di euro 78.698,88 vantato dalla Barclays Bank PLC (mutuo ipotecario) con soddisfo immediato del creditore ipotecario procedente nella percentuale del 40% con la prima rata di euro 31.321,00 e della restante percentuale del 19% di euro 15.111,00 in nr 31 rate successive ;

3) il pagamento di euro 280,00 in favore del Condominio "Corso Arnaldo Lucci 175 " per spese condominiali arretrate a fronte del debito pari ad euro 529,90;



4) il pagamento di euro 106,00 in favore della Agenzia delle Entrate e Riscossione a fronte della debitoria di euro 661,31;

5) il pagamento di euro 503,00 in favore della società finanziaria Santander a fronte del debito pari ad euro 9.556,00.

L'importo complessivo di **euro 51.000,00 (pari quindi al 54% del debito totale)** sarebbe garantito da Padre Giuseppe Guerra –missionario vincenziano , che con la sottoscrizione del piano ha assunto l'impegno e garantito il corretto adempimento degli obblighi di cui al proposto piano.

Questi , infatti, ha dichiarato di accollarsi l'intero importo di euro 51.000,00 offerto ai creditori , mediante versamento su un conto corrente ad hoc intestato ai proponenti , dell'importo di euro 35.000,00 nell'immediato e comunque non oltre tre giorni dalla omologa, e creare l'ulteriore provvista di euro 16.000,00 per consentire il pagamento rateizzato (31 rate di euro 500,00) ed il pagamento delle ultime due rate di euro 497,00 ed euro 503,00. In favore degli altri creditori sopra indicati.

Ritiene, questo Giudice che il piano del consumatore , come proposto, possa essere omologato considerato che appare evidente che l'istante , che assume senza dubbio la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della cd legge sul sovraindebitamento , è del tutto meritevole per non avere assunto debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento, in considerazione della natura dei debiti contratti , della situazione lavorativa e della posizione di contraente debole nei confronti degli istituti di credito.

Quanto alla convenienza dell'accordo per il creditori muniti di ipoteca, rispetto alla alternativa liquidatoria , valga evidenziare che gli istanti risultano proprietari dell'immobile sito in Napoli al C.so Arnaldo Lucci nr 175, gravato da ipoteca in virtù di mutuo ipotecario , il cui **immobile è stato stimato di valore approssimativo pari ad euro 147.00,00** . In ipotesi di vendita di immobile , risulterebbe che le somme residue destinate ai creditori sarebbero di importo inferiore rispetto a quello previsto nel piano del consumatore in considerazione dei tempi lunghi della vendita , di eventuali ribassi, e per la diffusa crisi del mercato immobiliare.

Il valore della aggiudicazione potrebbe essere, all'esito della procedura esecutivaimmobiliare, più basso rispetto a quello della stima : dalle risultanze delle ricerche effettuate dall'Occ (in atti) emergerebbe , infatti, che gli immobili situati nel quartiere "mercato" hanno scarsa appetibilità e che in ipotesi di vendite relative ad immobili dello stesso quartiere e di analoga metratura (non oltre 80 mq) , al quinto esperimento eseguito in data 11.6.2019 il prezzo base era stato individuato in euro 22.359,37 con offerta minima di euro 16.769,53 (esecuzione immobiliare r.g. 1469/2009 presso il Tribunale di Napoli) ovvero al settimo esperimento di vendita eseguito in data 4.6.2019 il prezzo base era stato individuato in ero 43.495,32 con offerta minima di euro 32.621,49 ( esecuzione immobiliare r.g. 96/2011 presso il Tribunale di Napoli) .



L'offerta contenuta nel piano appare , pertanto, più conveniente della alternativa praticabile con la vendita dell'immobile ipotecato. La durata complessiva del piano, seppure riguardi un periodo di tempo non trascurabile , appare comunque accettabile e ragionevole in quanto punto di equilibrio tra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita.

Nonostante l'opposizione della banca si ritiene di poter comunque omologare il presente piano e ciò perché i relativi crediti possono plausibilmente essere soddisfatti dalla esecuzione del piano non inferiore alla alternativa liquidatoria tenuto conto del valore di stima dell'immobile, del valore delle offerte minime del prezzo base riscontrabile generalmente nelle procedure esecutive, del fatto che molto spesso si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi) e della tempistica dilatata della procedura esecutiva . Nella fattispecie che ci occupa, il valore di euro 46.632,00 , appare con ogni probabilità maggiore rispetto all'eventuale ricavato della vendita coattiva.

Va rilevato poi che il mutuo originariamente contratto era pari ad euro 108.000,00 , stipulato nel 2003 ed avente scadenza nel 20128 , alla data dell'ultimo pagamento avvenuto nel novembre 2015 risultava essere soddisfatto nella misura del 36% e che l'incapacità di onorare i propri debiti è motivata dallo status di disoccupazione in cui versano entrambi i coniugi .

Il Biancardi è intestatario dell'unico immobile sito in Napoli al Corso Lucci , adibito ad abitazione familiare e su cui pende la procedura esecutiva immobiliare iscritta al nrg 1054/2017.

La dilazione proposta , tenuto conto dei termini lunghi delle obbligazioni di finanziamento e per cui il debitore abbia proposto una modifica del quantum delle rate , non appare deteriore rispetto a quello già previsto nell'originario contratto intercorso tra le parti.

P.Q.M.

Letto l'art 12 bis co 3 della legge nr 3/2012

OMOLOGA

Il piano del consumatore presentato da Pietro Biancardi e da Paola Eloquente

DISPONE

- Che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano ;
- Che l'avv Paola Putignano vigili sull'esatto adempimento del piano , comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;
- -che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC



Napoli, 22.8.2019

Il Giudice  
dr Livia De Gennaro

